

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4033 del 27/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'Azienda Agricola Cà Isotta di Ileana Zironoli e C. S.a.s. per impianto ad attività vitivinicola ed agrituristica, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provvidenza n. 557, Loc. Castello di Serravalle - Frazione Zappolino.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4179 del 27/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Azienda Agricola Cà Isotta di Ileana Zirondoli e C. S.a.s.** per l'impianto destinato ad attività vitivinicola ed agrituristica, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provvidenza n. 557, Loc. Castello di Serravalle - Frazione Zappolino.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Azienda Agricola Cà Isotta di Ileana Zirondoli e C. S.a.s. (C.F. 80001600370 e P.I. 01630641205) per l'impianto destinato ad attività vitivinicola ed agrituristica, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provvidenza n. 557, Loc. Castello di Serravalle - Frazione Zappolino, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la **Azienda Agricola Cà Isotta di Ileana Zironi e C. S.a.s** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Azienda Agricola Cà Isotta di Ileana Zironi e C. S.a.s (C.F. 80001600370 e P.I. 01630641205) con sede legale ed impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provvidenza n. 557, Loc. Castello di Serravalle - Frazione Zappolino, ha presentato, nella persona di Elisa Lambertini, in qualità di Procuratore Speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro 26/11/2015 (Prot. n. 60425) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota (Prat. SUAP n. 2446/15) pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 30/11/2015 al P.G. n. 137711, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La Città Metropolitana di Bologna con nota P.G. n. 143975 del 15/12/2015 ha comunicato la presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.
- In data 01/01/2016 il procedimento di AUA è passato in carico ad ARPAE-SAC di Bologna ed è confluito nella Pratica Sinadoc n. **35903/2016**.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Dato atto che alla data odierna il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivi ostativi in merito ai titoli abilitativi richiesti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilevando che per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE**⁷.

Bologna, data di redazione 27/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In quanto procedimento attivato presso la Città Metropolitana di Bologna per il quale non sono applicabili le disposizioni di cui alle deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-01 del 08/01/2016 e DEL-2016-66 del 25/05/2016 che hanno approvato e aggiornato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto AZIENDA AGRICOLA CÀ ISOTTA DI ILEANA ZIRONOLI & C. S.A.S.
**Comune di Valsamoggia (BO), via Provvidenza n. 557, Loc. Castello di Serravalle -
Frazione Zappolino**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8
della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello Scarico

Scarico, in fosso di campagna di proprietà, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituite dall'unione delle acque reflue originate dalle attività di trasformazione delle uve (cantina vitivinicola aziendale) con le acque reflue domestiche originate dall'attività agrituristica ricettiva (ristorazione e alloggi), previo idoneo trattamento.

Il sistema di trattamento è costituito da degrassatori per le acque delle cucine, due fosse Imhoff ed affinamento con filtro batterico aerobico (filtro+fossa Imhoff finale) dimensionato per 25 A.E..

Il sistema di trattamento e scarico è ritenuto conforme a quanto indicato dalla D.G.R. 1053/2003 tab. B.

Altre immissioni

Dallo stabilimento ha origine anche un'immissione in fosso di campagna della rete fognaria separata per la raccolta delle acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei coperti, non soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue saranno prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
2. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche considerate le dimensioni complessive (non superiore a 50 A.E.) non è soggetto a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

3. Il pozzetto degrassatore (D1) e la fossa Imhoff (IM1) dovranno essere dimensionati in base al numero degli abitanti equivalenti serviti, pertanto dovranno avere un volume non inferiore rispettivamente a litri 750 (D1) e litri 3500 (IM1);
4. Il filtro batterico aerobico dovrà essere realizzato rispettando i criteri di dimensionamento fissati dalla Tab.A della D.G.R.1053/2003;
5. Le fosse Imhoff dovranno essere dotate di tubazione di ventilazione di altezza adeguata al fine di garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi originati dalla degradazione della sostanza organica;
6. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - I sistemi di raccolta , trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
 - I pozzetti di ispezione e campionamento siano mantenuti in buono stato di funzionamento e pulizia e resi sempre accessibili alle Autorità di controllo;
 - Siano effettuati periodici interventi, a cadenza almeno annuale, di manutenzione dei pozzetti degrassatori e delle fosse Imhoff, comprensivi di annuale svuotamento delle vasche da parte di ditta autorizzata;
 - Siano effettuati periodici interventi di verifica e manutenzione del filtro batterico aerobico con svuotamento e controlavaggio del materiale filtrante a cadenza almeno annuale pertanto, per lo svolgimento di tali operazioni, dovranno essere previste opportune botole di dimensione e localizzazione idonea;
 - Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
 - Siano garantiti periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore a valle dello scarico per eliminare eventuale vegetazione spontanea che intralciasse il regolare deflusso delle acque e mantenere la regolare sagomatura del fosso per la sua ottimale funzionalità idraulica;
 - Per un corretto e razionale utilizzo della risorsa idrica, sia valutata la possibilità di realizzare la raccolta e lo stoccaggio delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti da destinarsi all'uso irriguo aziendale,
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°169057 del 14/11/2012 CL 11.4.5/147/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 35903/2016

Documento redatto in data 27/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.